Cassazione civile sez. III - 07/11/2005, n. 21495. Pres. Preden. Est. Fantacchiotti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

K.D. e M.R. hanno chiesto, con atto di citazione notificato il 22-12-1995, la condanna del notaio L.T. per i danni da loro subiti a causa dell'accertata invalidità dell'atto costitutivo di ipoteca volontaria concessa, in loro favore, da M.H. mediante una dichiarazione unilaterale, con firma autenticata dal predetto notaio, per garanzia, fino a concorrenza della somma di lire 150.000.000, di crediti dagli stessi acquisiti a seguito di cessione da parte della società K. originaria creditrice del M., della quale sia il K. che il M. erano soci.

Hanno chiarito che l'invalidità dell'atto costitutivo della ipoteca, redatto dal notaio senza la necessaria indicazione del credito garantito, ha impedito loro di far valere la garanzia ipotecaria nel procedimento di esecuzione immobiliare promosso nei confronti del M. dagli altri creditori, alcuni dei quali assistiti da garanzia ipotecaria o da privilegio, e di conseguire, così, il soddisfacimento del loro credito.

Tale danno, secondo le predette parti, giustifica la loro pretesa risarcitoria nei confronti del T. perché conseguenza sia dell'inadempimento di una obbligazione del professionista sia perché comunque ricollegabile ad una condotta (del professionista) lesiva del loro credito e, perciò, generatrice di responsabilità aquiliana.

Il T. si è opposto alla domanda negando, anzitutto, di avere assistito le parti, in forza di preciso rapporto di prestazione di opera professionale, nella predisposizione dell'atto di concessione della

garanzia ipotecaria, per il quale gli è stata richiesta solo l'autenticazione della sottoscrizione del M. e sostenendo, comunque, che l'atto costitutivo di ipoteca è stato predisposto senza indicazione del credito perché così voluto dalle parti al fine di consentire la sua registrazione con il minimo onere fiscale e perché, inoltre, mancava del tutto, alla data in cui l'atto è stato sottoscritto, un credito del K. e del M. nei confronti del M.

Il T. ha eccepito che, comunque, il K. ed il M. non sono riusciti a conseguire, neppure in parte, il soddisfacimento del proprio credito non per la invalidità della garanzia ma solo ed esclusivamente perché non hanno fornito una efficace prova di tale credito nel procedimento esecutivo immobiliare nei confronti del M., ove, soddisfatti i crediti assistiti da garanzia o privilegio, erano rimaste notevoli somme anche per il soddisfacimento dei creditori chirografari.

Con sentenza del 13 gennaio 1998 il tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda rilevando, quanto alla azione contrattuale, che è mancata la prova del dedotto contratto di opera professionale per la stesura dell'atto costitutivo di ipoteca e, quanto alla azione excontrattuale, che il diritto si è prescritto.

L'appello proposto dal K. e del M. nei confronti degli eredi del T. deceduto subito dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, è stato respinto dalla Corte di appello di Trento con sentenza del 30 novembre/11 dicembre 2000.

La predetta Corte ha ribadito, quanto alla azione contrattuale, che è del tutto mancata la prova del rapporto di prestazione di opera professionale tra i K./M. ed il notaio T. non potendosi questo rapporto

desumere né dalla autenticazione della sottoscrizione dell'atto costitutivo di ipoteca, dato che tale autentica, che ha per oggetto la firma del M., unico sottoscrittore dell'atto, che è unilaterale, rivelerebbe solo un rapporto di prestazione di opera professionale con quest'ultimo, né dalla scrittura privata con la quale il M. si è impegnato, nei confronti della società K. sua creditrice, a riconoscere il proprio debito nei confronti del K. e del M. dato che anche questa scrittura, relativa ad un rapporto del M. con la società K. non è affatto indicativa di un rapporto di prestazione di opera professionale del K. e del M. con il notaio.

Quanto alla domanda proposta dal K. e dal M. sulla base di una dedotta responsabilità aquiliana del T., la Corte di merito, sostanzialmente condividendo le conclusioni, sul punto, del giudice di primo grado, ha, poi, rilevato come ogni eventuale diritto del K. e del M. debba, comunque, considerarsi prescritto dovendosi, anzitutto, ritenere che il relativo termine (quinquennale) è decorso sin dalla data del 6 marzo 1986, nella quale il K. ed il M. hanno avuto notizia della eccezione di invalidità della ipoteca opposta in sede di discussione del progetto di riparto delle somme ricavate dalla vendita dei beni immobili del M. nel procedimento esecutivo contro lo stesso pendente e dovendosi, inoltre, negare effetto interruttivo del predetto termine alle diverse lettere indirizzate, nell'interesse del K. e del M., al T. per informarlo degli allarmanti sviluppi del giudizio innescato dalle predette contestazioni.

Infine, la Corte territoriale ha rilevato come dovesse negarsi anche il rapporto di causalità tra il vizio dell'atto costitutivo della ipoteca ed il

danno sofferto dal K. e dal M. per il mancato soddisfacimento del credito da loro vantato dato che tale credito non è stato soddisfatto nel procedimento esecutivo contro il M. solo perché, a seguito di opposizione dei controinteressati, è stata negata la prova certa del credito con sentenza resa nel contraddittorio del notaio T., che a quel giudizio ha partecipato.

La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal K. e dal M..

L.T. resiste con controricorso.

Gli altri eredi del notaio T. non hanno svolto attività difensiva.

Sono state depositate memorie di replica alle conclusioni del P.G.

MOTIVI

1. Con il primo motivo si denuncia la "violazione e falsa interpretazione dell'art. 2935 cod. civ., mancata ed erronea valutazione, nonché motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla domanda adesiva del notaio T. nel giudizio ex art. 512 cod. proc. civ.".

Si sostiene, in particolare, che la Corte di merito ha errato nel fare decorrere la prescrizione del diritto vantato dal K. e dal M. nei confronti del T., per il risarcimento del danno, dalla data (6-3-1986) dell'udienza di discussione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile del M., piuttosto che dalla data della sentenza che ha accertato la nullità dell'atto costitutivo della ipoteca e la conseguente inefficacia della iscrizione di tale ipoteca in favore del K. e del M..

Infatti, si afferma nel motivo di ricorso, la contestazione del diritto di garanzia opposta nella predetta udienza dagli altri creditori presenti nel procedimento esecutivo contro il M. non ha prodotto di per se, il danno patrimoniale, che si è concretato solo a seguito, ed a causa, dell'accertamento, con sentenza definitiva, della invalidità del predetto atto e della conseguente impossibilità, per il K. ed il M. di conseguire, in quel procedimento, il soddisfacimento del loro credito, oltre che delle spese processuali sostenute.

In ogni caso, si aggiunge, il termine avrebbe dovuto considerarsi interrotto, o comunque sospeso, dall'intervento adesivo del T. nel giudizio di accertamento della validità della ipoteca, oltre che dalle successive lettere del 20 settembre 1994 e del 10 marzo 1995.

1.1. Il motivo investe, come è evidente, solo l'accertamento della prescrizione del diritto che è oggetto della pretesa fondata sulla asserita responsabilità aquiliana del notaio T., e la pronuncia, quindi, di rigetto di tale specifica pretesa, che il giudice di merito, indipendentemente dalla verifica della astratta configurabilità di una responsabilità extra-contrattuale del predetto notaio nei confronti del K. e del M. ha appunto disatteso evidenziando come si tratterebbe, comunque, di diritto prescritto.

1.2. Entrambe le censure che compongono questo motivo debbono essere respinte.

1.2.1. Quanto alla prima, occorre rilevare, infatti, che il danno dedotto con la domanda risarcitoria fondata sulla asserita responsabilità aquiliana del T. sarebbe quello legato al mancato acquisto, da parte del K. e del M., della garanzia che la scrittura privata del 10 maggio

1982 avrebbe dovuto assegnare loro ove non fosse stata priva, a causa del dedotto errore del notaio che l'avrebbe redatta, del requisito essenziale di specificità in relazione al credito garantito; è, infatti, evidente che l'assenza della garanzia ipotecaria, privando il credito di un attributo incidente sulle astratte possibilità della sua realizzazione, si risolve, di per se, in un danno patrimoniale per il creditore.

Le maggiori o minori prospettive di conseguire il soddisfacimento del credito, nonostante l'assenza della garanzia ipotecaria, o la successiva constatazione della impossibilità, nel caso concreto, della realizzazione del predetto credito, come quella del suo concreto soddisfacimento, nonostante l'assenza della garanzia ipotecaria, attengono alla misura in concreto del danno patrimoniale, non alla sua esistenza.

Necessario corollario di questa premessa è che il predetto danno dovrebbe considerarsi presente già nel momento stesso in cui la scrittura è stata formata con il vizio esiziale che l'ha resa priva di effetti.

Da questo momento, e non da quello di accertamento della nullità della scrittura, il danno avrebbe potuto quindi, essere fatto valere con l'ulteriore conseguenza che da questo stesso momento avrebbe dovuto farsi decorrere, ai sensi del principio generale contenuto nell'art. 2935 cod. civ., il termine quinquennale di prescrizione previsto per i diritti al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito (art. 2947 cod. civ.).

Del tutto irrilevante è, infatti, ai fini del decorso del termine di prescrizione, sia la dedotta ignoranza del vizio dell'atto da parte del K. e del M. sia la pendenza del giudizio innescato dalle contestazioni

sorte sulla efficacia della ipoteca, in sede di approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati al M., se è vero che, per la giurisprudenza costante di questa Corte, la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., che fa coincidere il termine iniziale della prescrizione del diritto dal momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere, piuttosto che da quello in cui il diritto è sorto, si riferisce solo alla possibilità legale di esercizio del diritto valorizzando così solo gli impedimenti di carattere giuridico, non quelli di fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione (sent. 7 maggio 1996 n. 4235 rv 497441) tra le quali, a meno che non si versi nella ipotesi di dolo prevista dall'art. 2941 n 8, nella specie non dedotta, non è compresa affatto l'ignoranza, da parte del titolare, dei fatti generatori del suo diritto e tantomeno è compreso il dubbio soggettivo della esistenza di tale diritto ed il ritardo, quindi, indotto dalla necessità del suo accertamento (sent. 11-12-2001 n. 15622 rv 551018 ed, inoltre, in fattispecie per molti aspetti simili sent. n. 11094 del 10/10/1992 rv 478866 e sent. n. 8720 del 07/05/2004 - Rv. 572728).

1.2.2. La seconda censura che, come si detto, attribuisce effetti interruttivi e/o sospensivi alla partecipazione del T. nel giudizio di accertamento della nullità dell'atto costitutivo della ipoteca ed alle due lettere inviate al T. nell'interesse del K. e del M. negli anni 1994 e 1995, non indica, quanto al primo degli indicati fatti interruttivi, se ed in quale momento, nel giudizio nel quale il T. è intervenuto per sostenere, come si afferma dagli stessi ricorrenti, le ragioni di quest'ultimi, la predetta parte interveniente avrebbe espressamente

riconosciuto il diritto delle controparti al risarcimento dei danni legati alla invalidità della ipoteca e fa leva, quanto agli altri due fatti interruttivi (le lettere del 1994 e del 1995), su due elementi di fatto che non solo sono indicati per la prima volta solo nel giudizio di legittimità (donde la inammissibilità della censura) e, per di più, senza la necessaria descrizione del loro contenuto (in spregio al requisito di autosufficienza del ricorso) ma che, per di più, sono palesemente privi della astratta idoneità a produrre effetti interruttivi della prescrizione dato che, se deve farsi decorrere dalla data in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere, questa doveva ritenersi già compiuta alla data delle due lettere specificamente indicate dai ricorrenti.

2. Con il terzo motivo, che per una esigenza di ordine logico conviene esaminare prima del secondo, si denuncia la violazione degli art. 2229 e 2900 cod. civ. in relazione all'art. 102 cod. proc. civ. Mancata pronuncia sull'azione di responsabilità ex contractu in via surrogatoria".

Con la censura, che investe la pronuncia di rigetto della domanda fondata sulla dedotta responsabilità del professionista per inadempimento contrattuale, si sostiene che la Corte di merito ha del tutto ignorato che l'azione K. e del M. è stata da questi proposta anche nella qualità di creditori del M.H. ed, in altri termini, quindi, surrogandosi nei diritti degli stessi nei confronti del notaio T..

2.1. Il motivo che evidentemente tende a superare l'argomento che, per disattendere la domanda risarcitoria di natura contrattuale, fa leva sull'accertata inesistenza di un rapporto negoziale del K. e del M. con il T., è inammissibile perché del tutto generico in assenza della

indicazione dell'atto nel quale le predette parti avrebbero manifestato la loro intenzione di proporre la domanda anche nella qualità di creditori del M., e perciò surrogandosi nei diritti dello stesso nei confronti del T. e soprattutto perché privo del requisito della autonomia che deve caratterizzare il ricorso per cassazione.

È noto, infatti, perché ripetutamente affermato da questa Corte, come il requisito di specificità e completezza dei motivi di ricorso, richiesto dall'art. 366 c.p.c., si risolva in quello della intelligibilità, chiarezza e completezza degli argomenti che sostengono il motivo ed in quello della autosufficienza del ricorso, imposto dalle caratteristiche proprie del giudizio di legittimità, nel quale il giudice deve essere posto in grado di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell'iter processuale.

L'applicazione di questo principio di carattere più generale comporta l'onere, per il ricorrente che denunzi un "error in procedendo", quale è quello della omessa pronuncia su un capo della domanda, di enunciare non solo le norme processuali violate, ma anche le specifiche ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l'interpretazione da lui prospettata e, soprattutto, a specificare puntualmente i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l'errore che si adduce, indicando, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove rinvenire gli atti, le pronunzie o le omissioni che si pongano in contrasto con la norma (sent. n. 7194 del 2000; sent. n. 6502 del 2001; sent. n. 5148 del 2003).

3. La rilevata infondatezza dei due motivi sopra esaminati rende superfluo l'esame del secondo motivo con il quale si addebita al giudice di merito l'errore di avere considerato vincolante l'accertamento della inesistenza del credito garantito, compiuto nella sentenza che ha definito la controversia insorta in sede di distribuzione della somma ricavata nel procedimento di esecuzione forzata, e di avere, così, negato la prova del danno dedotto a fondamento sia della domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale sia della domanda fondata sulla dedotta responsabilità aquilana.

È, infatti, evidente che l'eventuale fondatezza di questo motivo non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza impugnata, dato che la pronuncia di rigetto delle due diverse domande resterebbe comunque giustificata dagli argomenti che sono stati rispettivamente censurati, senza successo, con il primo ed il terzo motivo di ricorso.

4. Secondo il principio della soccombenza, a carico dei ricorrenti, in solido, debbono essere poste le spese del giudizio di cassazione sostenute dal controricorrente.

Queste spese si liquidano nella complessiva somma di euro 4.100 (quattromilacento) - di cui euro 4.000 per onorari di avvocato ed euro 100 per spese - oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido al pagamento in favore del controricorrente, L.T., delle spese del

giudizio in cassazione, che liquida in euro 4.100, di cui euro 100 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte il 14 ottobre 2005.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 NOV. 2005